

N. 00233/2012REG.PROV.COLL.

N. 10061/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso in appello n. 10061 del 2011, proposto da Genacio Ghiani e Monica Panzironi, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Vannicelli e Silvia Maria Cinquemanni, ed elettivamente domiciliati presso quest'ultima in Roma, via Varrone n. 9, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;

contro

Roma Capitale, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo Murra, ed elettivamente domiciliato, unitamente al difensore, presso l'avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima quater, n. 4775 del 26 maggio 2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Rodolfo Murra e Silvia Maria Cinquemani;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

considerato che con ricorso iscritto al n. 10061 del 2011, Genacchio Ghiani e Monica Panzironi propongono appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima quater, n. 4775 del 26 maggio 2011 con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro Roma Capitale per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 241 del 2 febbraio 2005 con la quale il Comune di Roma – Municipio VII ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione di opere abusive realizzate presso l'unità immobiliare sita in Roma alla Via Vincenzo Menasi, n. 21;

considerato che davanti al giudice di primo grado gli attuali appellanti avevano evidenziato di avere acquistato nel 1996 un appartamento situato al piano terra con annesso giardino e che avendo necessità di incrementare la superficie decisero di aggiungere un avancorpo all'appartamento stesso, ultimandolo in data 25 marzo 2002, entro i termini del nuovo condono edilizio;

considerato che gli appellanti avevano evidenziato di aver presentato, avvalendosi dell'art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, domanda di condono del rustico realizzato, acquisita al protocollo comunale al n. 174570/2004, senonché sulla base di una denuncia anonima ricevevano un sopralluogo della Polizia Municipale che in data 6 maggio 2005 verbalizzava che il manufatto era allo stato grezzo e provvisto di copertura;

considerato che con il ricorso in primo grado gli originari ricorrenti gravavano la determinazione con la quale il Municipio VII del Comune di Roma ha ingiunto loro la demolizione di “un avancorpo di mq. 15,00 circa costituito da struttura perimetrale continua in blocchi di cemento addossata per un lato al prospetto condominiale e poggiante su preesistente piano di calpestio in cls.”, evidenziando come il manufatto risulta “coperto a falda unica costituita da struttura portante in ferro e pannelli metallici monolitici autoportanti”, “presenta una finestra ed un vano porta/finestra” comunicante con la cucina dell’unità abitativa; “è provvisto di pavimentazione e la struttura perimetrale si presenta allo stato grezzo, internamente è priva di impianti di servizio.... All’atto del sopralluogo i lavori risultavano sospesi ma non ultimati.”, il tutto sprovvisto di titolo abilitativo;

considerato che il T.A.R. ha respinto il ricorso, evidenziando la sostanziale non accoglibilità della domanda di condono e quindi la correttezza dell’azione amministrativa;

considerato che, a fronte di tale sentenza, gli appellanti evidenziano l’errata ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal giudice di prime cure, in relazione alla data di completamento dell’illecito edilizio;

considerato che nel giudizio di appello, si è costituita Roma Capitale, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso e che, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2011, è stato dato avviso alle parti della possibilità di emettere sentenza in forma semplificata;

considerato che appare condivisibile la ricostruzione operata dal giudice di prime cure, in quanto, anche in presenza della domanda di condono, continua a permanere il potere del Comune in merito alla vigilanza sul territorio, che è espressamente richiamato dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e che non è abdicabile o rinunciabile da parte dell’Ente stesso;

considerato che gli interessati hanno presentato la domanda di condono nel dicembre 2004, domanda in cui doveva essere dichiarata la ultimazione dell'opera entro il 31 marzo 2003, ai sensi dell'art. 32, comma 25 del d.l. n. 269 del 2003 per poter usufruire della applicazione del Capo IV e V della legge n. 47 del 1985 da detto comma richiamato, mentre invece, alla data del sopralluogo in data 22 aprile 2005 effettuato dalla Polizia Municipale in applicazione del potere di vigilanza edilizia, "i lavori risultavano sospesi ma non ultimati" e che tale ricostruzione viene confermata dai verbali di sommarie informazioni assunte presso l'amministratore di condominio dei ricorrenti e dai vicini, in date varie del mese di ottobre 2005, in cui si fa riferimento ad un evento realizzatosi "comunque sicuramente dopo il 31 marzo 2003" (verbale di sommarie informazioni del 26 ottobre 2005 raccolto dall'U.O del VII Municipio presso l'amministratore di condominio);

considerato che tale ricostruzione non pare messa in ombra dall'allegazione della sentenza penale del Tribunale ordinario di Roma, n. 24602 del 12 dicembre 2008, di assoluzione delle parti in relazione al contestato reato di cui all'art. 483 c.p. (con contestuale dichiarazione di estinzione del reato contestualmente contestato per la costruzione abusiva realizzata), attesa la diversa ripartizione dell'onere della prova nel diritto penale e nel diritto amministrativo e del fatto che, davanti all'amministrazione, è compito della parte interessata dimostrare le circostanze sulla quali si fonda la domanda del richiesto beneficio sanante;

considerato che quindi, anche in base all'apparato fotografico fornito dal Comune, il manufatto si presentava al rustico essendo fatto di blocchetti di cemento non intonacati ed essendo munito di copertura di pannelli di ferro, per cui appare del tutto condivisibile la ricostruzione dell'amministrazione e condivisa dal giudice di prime cure, che escludono che si sia di fronte ad una opera completata ed idonea alla sanatoria;

considerato che l'appello vada quindi respinto e che le spese processuali vadano poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l'appello n. 10061 del 2011;
2. Condanna Genaclo Ghiani e Monica Panzironi a rifondere a Roma Capitale le spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 2.000,00 (duemila euro , comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:

Gaetano Trotta, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)